

N. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957
2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Riordino delle circoscrizioni per la elezione della Camera
dei deputati in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 23 aprile 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OCCHETTO, D'ALEMA, VIOLANTE, PELLICANI, FINOC-
CHIARO FIDELBO, MARRI, RECCHIA, ALFONSINA RINALDI**

Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninomi-
nale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista
unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti
nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati.
Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali

Presentata il 23 aprile 1992

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) l'11 giugno 1993. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

d'iniziativa del deputato MAMMÌ

Riforma uninominale del sistema elettorale per la
Camera dei deputati con ballottaggio a doppio turno e
correzione proporzionale

Presentata il 23 aprile 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORLANI, GERARDO BIANCO, DE MITA, LEGA, MATTARELLA, GITTI, NENNA
D'ANTONIO, AGRUSTI, AZZOLINI, CAFARELLI, CARELLI, FIORI, SODDU, AL-
FREDO VITO, FUMAGALLI CARULLI, PISICCHIO, ABBATE, ALIVERTI, ALTERIO,
ANTOCI, ARMELLIN, BACCARINI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BONSIGNORE,
BORRA, BOTTA, BRUNI, CACCIA, CANCIAN, CARLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTA-
GNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CIMMINO, COLONI, CORSI, SILVIA COSTA,
D'AIMMO, DAL CASTELLO, DI LAURA FRATTURA, FARACE, FRASSON, GELPI,
GIOVANARDI, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, LA PENNA, LIA, LOIERO, LOM-
BARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MANFREDI,
MAZZUCONI, MENSURATI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NAPOLI, NICO-
TRA, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, LUIGI RINALDI,
ALBERTO ROSSI, IVO RUSSO, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAVIO, SILVESTRI,
TABACCI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI,
VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI**

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante
norme per la elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 5 maggio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALTISSIMO, BATTISTUZZI, PATUELLI, BIONDI,
RAFFAELE COSTA, MARCUCCI, SGARBI**

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante
norme per la elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 27 maggio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, RAFFAELE COSTA, PATUELLI, BIONDI, SGARBI

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'ele-
zione della Camera dei deputati secondo il sistema
elettorale a doppio turno in collegi uninominali

Presentata il 27 maggio 1992

D'INIZIATIVA POPOLARE

Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso
un sistema uninominale maggioritario ad un turno con
parziale correttivo proporzionale

Presentata il 29 maggio 1992

d'iniziativa del deputato POTÌ

Modifica del sistema elettorale

Presentata il 4 giugno 1992

d'iniziativa del deputato TATARELLA

Modifica dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla ineleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali

Presentata il 4 giugno 1992

d'iniziativa del deputato SAVINO

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 23 settembre 1992

D'INIZIATIVA POPOLARE

Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali

Presentata il 1° dicembre 1992

d'iniziativa del deputato ZANONE

Norme per l'elezione della Camera dei deputati a sistema uninominale con secondo voto, e per la disciplina della campagna elettorale

Presentata il 18 dicembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLA, BODRATO, D'ONOFRIO, BINETTI, FORLANI, CIRINO POMICINO, SODDU, GERARDO BIANCO, VISCARDI, FUMAGALLI CARULLI, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, ABBATE, ASTORI, CARDINALE, SILVIA COSTA, CIMMINO, FRASSON, GARAVAGLIA, MELELEO, MORGANDO, PAGANO, PERANI, POLIZIO, SANESE, ZARRO, TASSONE

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 3 marzo 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARRASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, MARCO SARTORI, TERZI, VISENTIN

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 16 marzo 1993

d'iniziativa del deputato SAVINO

Nuove norme per l'elezione alla Camera dei deputati

Presentata il 1° aprile 1993

d'iniziativa del deputato LANDI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 7 aprile 1993

d'iniziativa del deputato NANIA

Norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 29 aprile 1993

d'iniziativa del deputato SAVINO

Norme per l'elezione della Camera dei deputati
con sistema maggioritario plurinomiale

Presentata il 29 aprile 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGNI, ALOISE, ALTERIO, AYALA, ENZO BIANCO, BIOCCHI,
BORDON, BORRI, DEGENNARO, FORTUNATO, LATTERI, LAVAGGI,
LIA, MARTUCCI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENSURATI, MICHE-
LINI, MOIOLI VIGANÒ, PACIULLO, PERRONE, POGGIOLINI, POLI-
DORO, PUJIA, RIVERA, ALBERTO ROSSI, SALERNO, SAPIENZA,
SARTORIS, TARABINI, TORCHIO**

—

Norme per l'elezione della Camera dei deputati
attraverso un sistema uninominale-maggioritario
con parziale correttivo proporzionale

Presentata il 30 aprile 1993

(Relatore: **Sergio MATTARELLA**)

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento, con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il venticinque per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive modificazioni e integrazioni »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale ».

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Per le candidate donne può essere indicato il proprio cognome solo o con l'aggiunta del cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione

dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 nelle circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere. Si applicano le norme di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa »;

c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione ».

ART. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista per la quale è stato espresso il secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna

espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista »;

c) gli articoli 78, 80 e 81, commi secondo e terzo, sono abrogati.

ART. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga oppor-

tuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al numero 3), ottenendo così il quoziente elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionaria dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni

hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste circoscrizionali, con le modalità sopra previste.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione »;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione »;

c) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

d) l'articolo 85 è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella stessa lista segua

immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di presentazione ».

ART. 6.

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)*. Il numero dei

seggi assegnato alla circoscrizione è determinato dalla divisione della popolazione circoscrizionale per il quoziente unitario di rappresentanza nazionale con arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Il quoziente unitario di rappresentanza nazionale è determinato dalle divisioni della popolazione nazionale per il numero dei deputati da eleggere con il sistema uninominale per collegi.

2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti delle Camere composta da dieci membri scelti tra le seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

b) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso per il parere alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Commissioni parlamentari; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Al decreto deve essere allegata una relazione contenente adeguata motivazione per le parti in cui il decreto non fosse conforme al parere parlamentare.

4. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate tutte le modificazioni strettamente conseguenti e necessarie all'attuazione e al coordinamento della presente legge, al testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai sensi del presente articolo si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dall'entrata in vigore delle leggi costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(articolo 1)

1. Piemonte 1 (provincia di Torino).
2. Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
3. Lombardia 1 (provincia di Milano).
4. Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia).
5. Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi).
6. Trentino-Alto Adige.
7. Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo).
8. Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
9. Friuli-Venezia Giulia.
10. Liguria.
11. Emilia-Romagna.
12. Toscana.
13. Umbria.
14. Marche.

15. Lazio 1 (provincia di Roma).
16. Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone).
17. Abruzzi.
18. Molise.
19. Campania 1 (provincia di Napoli).
20. Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno).
21. Puglia.
22. Basilicata.
23. Calabria.
24. Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).
25. Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna).
26. Sardegna.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 60

ART. 1.

1. La circoscrizione elettorale Venezia-Treviso ai fini delle elezioni dei membri della Camera dei deputati è estesa anche al territorio e alla popolazione di Belluno e provincia.

2. La popolazione e il territorio di Trieste e provincia fanno parte della nuova circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia che sarà denominata di Trieste-Udine-Gorizia-Pordenone per le elezioni dei membri della Camera dei deputati.

3. A ciascuna delle nuove circoscrizioni come ridefinite ai sensi dei commi 1 e 2 spettano due seggi in più rispetto alle circoscrizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di esecuzione.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 102

—

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali ed a liste nazionali, in uno o due turni, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 300 circoscrizioni elettorali uninominali; 300 deputati sono eletti in tali circoscrizioni con scrutinio maggioritario; 330 deputati sono eletti con i criteri di riequilibrio proporzionale previsti dalla presente legge, con riserva di 60 seggi ai candidati delle liste nazionali, di cui all'articolo 6.

ART. 3.

1. La ripartizione e la delimitazione delle singole circoscrizioni uninominali è effettuata dal Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo, sentita la commissione di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si divide il totale dei cittadini abitanti nella Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere. Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono i seggi nel territorio delle regioni, in proporzione alla popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Se la popolazione di

una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di ripartizione, il suo intero territorio costituisce circoscrizione elettorale uninominale;

b) all'interno di ciascuna regione, la delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo i seguenti criteri direttivi:

1) i confini del collegio devono coincidere, per quanto possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il caso di grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio più collegi, e devono essere determinati in modo da realizzare all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio possibile tra i singoli collegi;

2) il collegio deve essere costituito da un territorio continuo, salvo il caso del territorio delle isole minori;

3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente una aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali della popolazione residente.

2. La ripartizione e la delimitazione delle circoscrizioni elettorali sarà proposta, entro un mese dalla sua istituzione, da una commissione, composta secondo le modalità stabilite dal comma 3.

3. È istituita la commissione nazionale per le circoscrizioni elettorali, nominata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Camera e composta da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

4. La commissione è rinnovata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e può proporre, con relazione al Parlamento, l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto centrale di statistica.

ART. 4.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate e sottoscritte da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nel collegio, e devono

essere espressamente accettate dal candidato.

2. Accanto ad ogni candidato individuale deve essere indicato un candidato supplente, per i fini indicati dalla presente legge.

3. Il voto espresso per il candidato individuale si intende espresso anche per il candidato supplente.

ART. 5.

1. I candidati individuali possono depositare in sede circoscrizionale un proprio contrassegno ovvero collegarsi ad uno dei contrassegni depositati, all'inizio del procedimento elettorale, presso il Ministero dell'interno, da partiti o gruppi politici organizzati, anche ai sensi dell'articolo 6.

ART. 6.

1. I partiti e gruppi politici organizzati possono depositare, presso il Ministero dell'interno, liste nazionali composte da non più di 60 candidati, purché tali liste siano collegate a candidature individuali presentate in almeno 200 collegi e in almeno 15 regioni.

2. I candidati sono disposti nelle liste in ordine numerico e vengono eletti in tale ordine, sino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista.

3. Nessuno può candidarsi in più collegi o in più liste. È ammessa la candidatura contemporanea in un collegio e in una lista.

ART. 7.

1. L'elettore dispone di un voto unico, valido sia per il candidato sia per la lista alla quale il candidato sia collegato.

ART. 8.

1. I seggi vengono attribuiti, nei singoli collegi, ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

ART. 9.

1. Al termine dello scrutinio, sono proclamati eletti i 300 candidati di cui all'articolo 8. Se una lista nazionale ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi, il procedimento elettorale è concluso, e si procede all'assegnazione dei 330 seggi residui, secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

2. Per l'attribuzione di 270 seggi, si sommano i voti riportati nei collegi uninominali dai candidati collegati a liste nazionali, che non si siano classificati al primo posto, nonché i voti riportati dai candidati eletti, che eccedano la metà più uno dei voti validi espressi in quel collegio; quindi si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati collegati, di cui al comma 2, vengono distribuiti tra le regioni, in proporzione ai voti riportati da ogni gruppo in ciascuna di esse, e calcolati come previsto dal comma 2, secondo il metodo del quoziente intero e del maggior resto.

4. I candidati vengono posti in ordine decrescente, per ogni regione, secondo le percentuali riportate nei singoli collegi. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali, sino a concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun gruppo.

5. Nel caso che, al termine dell'operazione di cui al comma 4, rimangano seggi residui da assegnare, si procede all'attribuzione degli stessi ai candidati supplenti affiancati ai candidati eletti con le maggiori percentuali su scala nazionale.

6. I 60 seggi, riservati alle liste nazionali, sono ripartiti secondo il sistema proporzionale del quoziente intero e dei maggiori resti.

7. Qualora la lista nazionale, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, abbia ottenuto, in base ai commi precedenti, un numero di seggi

inferiore a 325, a tale lista sono assegnati i seggi necessari per raggiungere il numero predetto. A tal fine, si attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali, e poi, se necessario, ai seggi di cui al comma 2, riducendo proporzionalmente i seggi spettanti alle altre liste.

ART. 10.

1. Se un candidato viene eletto contemporaneamente in un collegio e in una lista nazionale, l'elezione è efficace solo per quest'ultima, e nel collegio subentra il candidato supplente.

2. In caso di morte, dimissioni, ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta, al candidato eletto subentra il candidato supplente.

3. Ove non sia più disponibile un candidato supplente, si procede ad elezioni suppletive entro 30 giorni dalla dichiarazione di vacanza del seggio.

ART. 11.

1. Nel caso in cui nessuna lista nazionale abbia ottenuto la metà più uno dei voti validi, si procede ad un secondo turno, a distanza di quindici giorni, riservato alle sole liste nazionali, ai fini dell'assegnazione dei 330 seggi non attribuiti al primo turno.

ART. 12.

1. Nell'intervallo tra il primo e il secondo turno possono essere presentate liste comuni, sostitutive delle liste presentate al primo turno.

2. La presentazione della lista comune avviene mediante una dichiarazione congiunta dei candidati collocati al primo posto in ciascuna delle liste nazionali, che sono sostituite dalla lista comune.

ART. 13.

1. Alla lista che ottiene al secondo turno il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40 per cento dei voti validi, si attribuisce, oltre ai seggi da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3, il numero di seggi aggiuntivi, eventualmente necessari perché i gruppi, che hanno dato vita alla lista comune, raggiungano complessivamente la maggioranza di 325 seggi. A tal fine, si attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali, e poi, se necessario, ai seggi da assegnare ai sensi del comma 3.

2. I 60 seggi riservati alle liste nazionali vengono assegnati in base ai risultati del secondo turno, secondo il sistema proporzionale del quoziente intero e dei maggiori resti salvo quanto previsto dal comma 1.

3. I seggi residui vengono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali, secondo i risultati del primo turno e secondo il metodo di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 14.

1. La carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato è incompatibile con l'ufficio di deputato o senatore.

ART. 15.

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione in ambito nazionale o locale i quali intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro,

secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante. Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonché pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 16.

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione fino a due anni. Ove la falsità risulti da sentenza passata in giudicato, il colpevole decade dalla carica parlamentare.

ART. 17.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo unico, al fine di adeguare ai principi della legge medesima le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che non siano state abrogate espressamente o implicitamente dalla presente legge.

N. 104

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, libero e segreto secondo le norme della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

a) dei 630 deputati da eleggere, 430 sono eletti sulla base di altrettanti collegi uninominali territoriali con sistema maggioritario ed eventuale doppio turno;

b) i restanti 200 seggi sono assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 430 collegi uninominali.

2. I criteri per la costituzione dei collegi sono i seguenti:

a) la popolazione di ogni collegio non deve essere maggiore od inferiore del 5 per cento rispetto alla media nazionale costituita dalla divisione dell'intera popolazione nazionale, rilevata dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi;

b) il territorio dei collegi deve essere compreso, per quanto possibile, nei confini dei comuni e della regione; sono ammesse deroghe solo per garantire quanto previsto dalla lettera a); al solo fine di far coincidere i confini di un comune con la delimitazione dei collegi, la percentuale di cui alla lettera a) è elevata al 10 per cento;

c) il territorio di ogni collegio deve essere continuo, salvo che comprenda isole minori.

3. Alla costituzione dei collegi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. Al primo turno:

a) in ogni singolo collegio elettorale possono presentare candidati un numero di elettori non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto mediante la presentazione di una lista di sottoscrittori munita di firme autenticate a norma di legge, accompagnate dai rispettivi certificati elettorali e dall'accettazione del candidato, che in tal caso non può essere presentato ai sensi della lettera b);

b) possono presentare candidati i partiti che abbiano costituito un gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento; i relativi candidati saranno contrassegnati da uno stesso simbolo; nessun candidato può essere presentato in più di tre collegi;

c) sono eletti i candidati che conseguono la maggioranza assoluta dei voti validi.

ART. 4.

1. Al secondo turno, che si svolge a quindici giorni di distanza dal primo:

a) i partiti che abbiano presentato candidati al primo turno possono costituire, entro sette giorni dalla prima giornata elettorale, alleanze valide su tutto il territorio nazionale, sulla base di un programma reso pubblico, dichiarando, per ogni singolo collegio, quale candidato è confermato e da quale simbolo, valido per tutto il territorio nazionale e anche diverso da quelli presenti al primo turno, è contrassegnato;

b) partecipano comunque al secondo turno i candidati presentati secondo le modalità di cui alla lettera a) dell'articolo 3; se riconosciuti quali candidati di un'alleanza debbono dichiarare l'accettazione del programma;

c) in ogni collegio risulta eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti.

ART. 5.

1. I 200 seggi non assegnati su base territoriale sono così ripartiti:

a) 110 ai partiti che singolarmente o alleati, abbiano ottenuto, al secondo turno, la maggioranza anche relativa dei 430 seggi assegnati su base territoriale;

b) 90 sono ripartiti proporzionalmente ai voti riportati da ciascuno degli altri partiti che hanno partecipato al primo turno.

2. Se i 110 seggi di cui alla lettera a) del comma 1 sono stati assegnati a un'alleanza, la ripartizione dei seggi tra i partiti che la compongono avviene proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascun partito nel primo turno elettorale, adottando, nel caso di resti, il criterio dell'attribuzione al resto maggiore. Lo stesso criterio si applica per la ripartizione dei 90 seggi di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Nell'ambito di ciascun partito i seggi sono assegnati a quei candidati che non siano già risultati eletti ai sensi della lettera c) degli articoli 3 e 4, utilizzando il criterio della più alta percentuale di voti, conseguiti all'interno di ciascuna lista, rispetto ai voti validi espressi nel collegio.

ART. 6.

1. Quando si renda vacante uno dei 430 seggi ottenuti ai sensi della lettera c)

dell'articolo 4, si procede ad elezioni suppletive.

2. In caso di vacanza di uno dei 200 seggi attribuiti secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in base al criterio di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

ART. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificati per effetto dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

2. Il Governo provvede a rendere compatibili con quanto stabilito dalla presente legge le restanti norme del testo unico; le modifiche allo stesso saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentito il Consiglio dei ministri.

3. Il Governo provvede inoltre ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge per le parti non disciplinate dal testo unico di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N. 535

CAPO I

NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 3.

2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione

ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 3.

3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale ».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del citato testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti principi:

a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;

c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai principi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico ».

ART. 5.

1. All'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito presso l'ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e dei relativi documenti ».

ART. 6.

1. I primi due periodi del primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: « Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere *a)* e *b)* è ridotto della metà ».

ART. 7.

1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.

2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.

3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate ».

ART. 8.

1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis*. — 1. Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria dell'ufficio centrale nazionale, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 20, da parte di quei partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici, concorrenti alla elezione, possono costituire coalizioni di liste ai fini dell'attribuzione della quota dei seggi, di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla direzione del partito, del gruppo o del movimento politico, con atto autenticato da un notaio, e depositata assieme alle liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 24-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione:

a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del termine di cui all'articolo 17, o non rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 20-*bis*, comma 1, o presentate da persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nel collegio nazionale;

e) verifica la validità delle dichiarazioni di collegamento eventualmente depositate.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

4. L'Ufficio centrale nazionale comunica immediatamente ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le liste con il relativo contrassegno e con l'indicazione dei collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perché ne diano notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale ».

ART. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente tra candidati della lista da lui votata ».

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, ed accerta quali liste siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale, ed abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di almeno 700.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2) ».

ART. 13.

1. L'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha attribuito seggi in applicazione dell'articolo 86-bis secondo l'ordine di iscrizione nella lista ».

ART. 14.

1. All'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale » sono soppresse.

ART. 15.

1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 86-bis. — 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:

a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tal fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: a parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente ».

ART. 17.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà ».

ART. 18.

1. La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del medesimo testo unico, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 19.

1. Il Governo della Repubblica è delegato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riunire in un testo unico le norme di legge che disciplinano la elezione della Camera dei deputati.

CAPO II

NORME PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 20.

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.

ART. 21.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

ART. 22.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio co-

munale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i principi e i criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 ».

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta o

da singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta nullità della elezione.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 è ridotto della metà.

8. Si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

10. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

11. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ».

ART. 24.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio ».

ART. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, nonché il terzo comma dello stesso articolo, come sostituito dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

« La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi

ottenuti dai candidati del gruppo stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell'articolo 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

ART. 26.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 1) La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà ».

ART. 27.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano la elezione del Senato della Repubblica.

ART. 28.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 29 del 1948, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

N. 868

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri elettivi di cui un terzo eletto dai consigli regionali e due terzi eletti con suffragio universale diretto ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. I 105 senatori eletti dai consigli regionali sono suddivisi tra le regioni in proporzione alla popolazione iscritta nelle liste elettorali di ciascuna regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, garantendo l'assegnazione di almeno tre senatori per ciascuna regione; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

2. I consigli regionali procedono alla elezione dei senatori ad essi attribuiti assicurando la rappresentanza delle minoranze.

3. Le elezioni di cui al comma 2 sono effettuate nello stesso giorno di inizio delle votazioni per la elezione a suffragio diretto dei due terzi dei membri elettivi del Senato.

4. I presidenti delle assemblee regionali proclamano senatori gli eletti delle rispettive assemblee e ne danno immediata comunicazione alla segreteria del Senato ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Dei 210 senatori eletti a suffragio universale diretto, la metà è eletta in 105 collegi uninominali a maggioranza semplice e i restanti 105, in un collegio unico nazionale con il sistema proporzionale.

2. Per la elezione dei 105 senatori nei collegi uninominali, il territorio della Repubblica è diviso in altrettante circoscrizioni senatoriali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere nei limiti del possibile con quelli di comuni e province;

e) ogni collegio deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

4. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità entro un anno dall'effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

ART. 4.

1. L'articolo 6 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le candidature individuali nei singoli collegi uninominali sono presentate alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione in cui è iscritto il collegio.

2. I candidati nei vari collegi uninominali possono indicare, ai fini della partecipazione al riparto dei 105 seggi in sede di collegio unico nazionale, con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intendono contraddistinguersi, previa autorizzazione scritta ed autenticata del rappresentante del gruppo politico che ha depositato il contrassegno.

3. Ogni candidatura è sottoscritta da non meno di 500 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio senatoriale.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature nei collegi uninominali presentate dai partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

5. L'accettazione della candidatura deve essere corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

6. Le candidature devono contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti per ogni gruppo di candidati che fa riferimento ad un contrassegno depositato al Ministero dell'interno o per ogni candidatura individuale ».

ART. 6.

1. Gli articoli 17 e 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

ART. 7.

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni dei vari collegi come risultato dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto in ogni collegio uninominale della regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti fra più candidati, risulta eletto il più anziano di età.

3. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia della proclamazione agli interessati, alla segreteria del Senato, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio.

4. In caso di elezione di un candidato in più di un collegio, l'opzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla proclamazione, in mancanza l'ufficio elettorale regionale procede mediante sorteggio. I seggi dei collegi uninominali rimasti non assegnati in seguito ad opzioni o sorteggi si aggiungono ai 105 da assegnare in sede di collegio unico nazionale.

5. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia all'ufficio elettorale centrale delle proclamazioni dei senatori eletti nei collegi uninominali e dei risultati elettorali dei vari candidati eletti e non eletti.

6. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte di cassazione, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione nei 105 collegi uninominali trasmessi da tutti gli uffici elettorali regionali, procede alla presenza del cancelliere e alla presenza dei

rappresentanti dei partiti o gruppi di candidati che hanno depositato i contrassegni presso il Ministero dell'interno alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati che si è avvalso del medesimo contrassegno comprendendo i voti utilizzati per l'elezione di senatori nei collegi uninominali;

b) determina la percentuale dei voti arrotondata ai centesimi che ciascun candidato ha ottenuto nel proprio collegio.

7. I restanti 105 seggi di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono assegnati in sede di collegio unico nazionale in ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati che si sono presentati col medesimo contrassegno in almeno tre collegi, compresi i voti utilizzati per l'elezione nei collegi uninominali.

8. I seggi che rimanessero da attribuire saranno assegnati, nell'ordine, ai gruppi per i quali la divisione ha dato maggiori resti.

9. Ad ogni gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel totale dei voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso, previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi uninominali ai candidati dello stesso gruppo. Se questi ultimi superano il numero dei seggi da attribuire al gruppo, restano fermi i seggi assegnati nei collegi uninominali, e si sottrae un egual numero di seggi a quelli assegnati in ragione proporzionale, detraendo quelli con i minori quozienti o resti.

10. Nell'ambito dei vari gruppi i seggi sono attribuiti ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la maggiore percentuale di voti, esclusi i candidati già eletti nei collegi uninominali.

11. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale, sulla base dei risultati accertati, procede alla proclamazione dei 105 senatori eletti in sede di collegio unico nazionale e ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato ed agli eletti ».

ART. 8.

1. L'articolo 20 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto in duplice esemplare apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato; l'altro è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, con facoltà per tutti gli elettori di prenderne visione nei successivi 15 giorni ».

ART. 9.

1. L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. I posti di senatori elettivi che si rendono vacanti per cause sopravvenute all'elezione sono attribuiti con le seguenti modalità:

a) nel caso di senatori eletti dai consigli regionali, il consiglio regionale competente provvede ad una elezione suppletiva;

b) nel caso di senatori eletti in sede di collegi uninominali o di collegio unico nazionale il seggio è attribuito al candidato non eletto del medesimo gruppo che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti nel proprio collegio ».

N. 869

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto in collegi uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti validi a condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio.

3. Nei collegi in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato si procede ad una seconda votazione nella seconda domenica successiva. Alla seconda votazione possono partecipare:

a) i candidati che al primo turno abbiano raggiunto almeno la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio;

b) i candidati che non avendo raggiunto da soli il 12,5 per cento dei voti validi del collegio, ottengano l'adesione di altri candidati nel collegio che rinunciano a ricandidarsi ed i cui voti, sommati ai propri, consentano di raggiungere il 12,5 per cento dei voti validi.

4. Nel secondo turno elettorale risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio; a parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano d'età. ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei componenti la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità di cui al comma 1 entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore dispone di un voto in ciascuno dei due turni elettorali ».

2. Il terzo comma del citato articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Presso la corte d'appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della corte d'appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

ART. 7.

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante effettivo e di due supplenti del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio elettorale regionale delle candidature individuali nei collegi della regione.

2. La designazione di cui al comma 1 è fatta con un unico atto autenticato dal notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente a quello della votazione ».

ART. 8.

1. L'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della

legge 11 agosto 1991, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare il contrassegno tra quelli depositati precedentemente al Ministero dell'interno, previa autorizzazione scritta del rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno medesimo.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un seggio in una sola delle due Camere.

3. Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare ».

ART. 9.

1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi in più di tre collegi uninominali al primo turno della medesima elezione ed in più di uno nel secondo turno, pena l'annullamento delle candidature ».

ART. 10.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Per il periodo di cui al primo comma la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune ».

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una candidatura. ».

3. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

4. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che abbiano presentato candidature, nonché ciascun candidato non pro-

posto da un partito o gruppo organizzato devono indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 ».

ART. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: « circoscrizionale » è sostituita dalle seguenti: « del capoluogo della regione ».

2. Il secondo comma del medesimo articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Nel medesimo verbale sono annotate le candidature individuali e i contrassegni eventualmente collegati nonché le designazioni dei delegati. ».

ART. 12.

1. L'articolo 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritti; in caso negativo dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali presentate da partiti o gruppi organizzati siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano

compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni e di quelle per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature individuali presentate in più collegi con contrassegni diversi ».

ART. 13.

1. Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « ufficio centrale circoscrizionale » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « ufficio elettorale regionale »; le parole: « delegati di lista » e le parole « rappresentanti di lista » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « delegati dei candidati di partito o individuali » e dalle parole « rappresentanti di candidati di partito o individuali ».

ART. 14.

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio cui hanno diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai partiti e dei candidati individuali di cui all'ottavo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul

manifesto di cui alla lettera c) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio uninominale dell'elenco dei candidati individuali con eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: uno a disposizione dell'ufficio e gli altri per l'affissione nelle sale delle votazioni ».

ART. 15.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente: « Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora delle votazioni e reca due tagliandi di diverso colore per i due turni elettorali di cui uno è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto nel primo turno e l'altro è staccato nell'eventuale secondo turno elettorale. ».

2. Nel n. 4) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « le liste dei candidati della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con eventuali relativi contrassegni ».

ART. 16.

1. L'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni recando l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico. ».

2. Le tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono modificate dal Governo in attuazione del contenuto della presente legge entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 17.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente: « L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando un segno con la matita nel rettangolo contenente il nominativo del candidato da lui prescelto ed il contrassegno ad esso eventualmente abbinato ».

ART. 18.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 19.

1. Il comma 2 dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1991, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti riportati da ciascun candidato ».

ART. 20.

1. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti assegnati e non contestati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale regionale ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 76 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti ».

ART. 21.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. Compiuta l'operazione di cui all'articolo 76, l'ufficio elettorale regionale provvede entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni a:

a) determinare per ogni collegio uninominale la cifra elettorale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e la percentuale arrotondata ai centesimi di punto di ciascun candidato rispetto al totale dei voti validi espressi nel collegio;

c) indicare i candidati che al primo turno elettorale hanno superato il 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio ed abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio medesimo ».

ART. 22.

1. L'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:

a) proclama eletti nel primo turno elettorale i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti nel

collegio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1;

b) individua i collegi uninominali in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato e per i quali si deve procedere nella seconda domenica successiva al secondo turno elettorale e li comunica all'ufficio elettorale centrale nazionale;

c) indica, dandone comunicazione agli interessati ed all'ufficio elettorale centrale nazionale, i candidati che al primo turno elettorale hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio e che hanno di conseguenza facoltà di partecipare al secondo turno elettorale senza la necessità di sostegno da parte di altri candidati;

d) si pronuncia nel termine ulteriore di ventiquattro ore su eventuali reclami avversi alle proclamazioni di cui alla lettera a) ».

ART. 23.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 24.

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

ART. 25.

1. L'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi uninominali al primo turno deve dichiarare alla Presidenza della Camera

dei deputati entro quarantotto ore dalla proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione l'ufficio elettorale centrale nazionale procede mediante sorteggio.

2. Per i collegi rimasti senza il deputato eletto al primo turno a seguito di opzione, si procede al secondo turno con le modalità di cui all'articolo 85-*bis* ».

ART. 26.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 85-*bis*. — 1. Nei collegi uninominali in cui non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.

2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici elettorali regionali, devono essere presentate alle cancellerie della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione in cui è iscritto il collegio, le candidature per il secondo turno elettorale.

3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in uno o più collegi, possono presentarsi con una dichiarazione scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato elettorale.

4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio, possono presentarsi al secondo turno, in un solo collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro conseguiti raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le candidature al secondo turno elettorale da presentarsi nei modi e nei termini di cui al presente

articolo devono essere corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da un sindaco.

5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione all'ufficio elettorale centrale nazionale.

6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica la medesima procedura del primo turno in quanto applicabile.

7. Risulta eletto al secondo turno elettorale il candidato che ha riportato nel collegio il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età ».

ART. 27.

1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dal presente testo unico, che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito, entro sei mesi, mediante elezione suppletiva, nel corrispondente collegio uninominale ».

N. 889

—

ART. 1.

(Collegi uninominali).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. Quattrocentosettantacinque seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali. In ciascuno di essi è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il più anziano di età.

3. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero complessivo dei collegi e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno. Non è ammessa la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

ART. 2.

(Recupero proporzionale).

1. L'assegnazione dei centocinquanta-cinque seggi residui si effettua:

a) su base nazionale per calcolare il numero di seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi del comma 2;

b) all'interno delle medesime circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, per determinare gli eletti all'interno di ciascun raggruppamento.

2. Si determina in primo luogo la cifra elettorale nazionale dell'insieme dei candidati collegatisi col medesimo contrassegno ai sensi dell'articolo 1, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati, e, all'interno di ogni circoscrizione, la cifra individuale dei candidati che non siano stati proclamati eletti, costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo dei voti validi del collegio. Si procede quindi nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

3. La graduatoria è realizzata in maniera tale che all'interno di ciascun raggruppamento non si proceda all'assegnazione di più seggi nell'ambito della medesima circoscrizione prima che venga proclamato eletto il primo nella graduatoria di ciascuna circoscrizione. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

4. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. L'ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale su base regionale. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano d'età.

6. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base ai commi precedenti.

ART. 3.

(Ritaglio dei collegi).

1. L'ampiezza dei singoli collegi uninominali è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni collegio uninominale deve, di norma, rappresentare una comunità territoriale;

b) i collegi non devono includere territori situati al di là dei limiti della regione di appartenenza e, per quanto possibile, devono osservare l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

c) la popolazione di ciascuno collegio uninominale non può differire dalla media nazionale al di là del limite di tolleranza del tre per cento per eccesso o per difetto.

2. Alla Valle d'Aosta è attribuito comunque un collegio uninominale.

3. La ripartizione del numero dei collegi tra le regioni in cui è ripartita la Repubblica si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 4.

(Commissione per i collegi).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali presieduta dal Presidente della Camera dei deputati e composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e dai membri esperti di questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre le modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi uninominali tra le regioni e nella configurazione territoriale dei singoli collegi. Entro il termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna legislatura la commissione presenta una relazione con le sue proposte di modifica al Parlamento.

N. 960

—

ART. 1.

1. Nell'ambito delle trentadue circoscrizioni elettorali nazionali si individuano tanti collegi elettorali uninominali quante sono le unità sanitarie locali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale ricade anche in altra circoscrizione si assume come collegio elettorale l'insieme di comuni che assomma la popolazione più numerosa, aggregando gli altri al collegio immediatamente attiguo.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si segue per l'individuazione dei collegi elettorali per le elezioni regionali, le cui circoscrizioni coincidono con le province.

4. L'attribuzione dei seggi nell'ambito circoscrizionale segue le stesse procedure dell'assegnazione dei seggi per le elezioni provinciali.

5. Rimangono invariate le norme relative alla utilizzazione dei resti nell'ambito del collegio unico nazionale e regionale.

6. L'attuazione delle norme di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

7. Non si può essere candidati contemporaneamente in più di due circoscrizioni e nell'ambito di esse in più di due collegi elettorali.

ART. 2.

1. Decade dalla carica il candidato che durante la competizione elettorale risulti avere speso una somma superiore all'indennità prevista per la carica elettiva relativa al periodo di un anno, se trattasi di parlamentare e consigliere regionale; per le altre cariche si fa riferimento all'indennità massima percepita dal presidente della giunta o dell'organo esecutivo.

2. A tal fine, le spese elettorali devono essere opportunamente documentate.

ART. 3.

1. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti l'elezione del sindaco è effettuata direttamente dagli elettori.

2. Nella prima tornata è necessaria, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei voti. Nella seconda tornata sono sottoposti a votazione di ballottaggio tutti i candidati che al primo scrutinio abbiano superato il 15 per cento dei voti.

3. È eletto nel secondo scrutinio chi ha ottenuto la maggioranza relativa.

4. Il consiglio comunale nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è eletto con il sistema proporzionale, con le stesse modalità previste per gli altri comuni.

5. La carica di sindaco, anche di comuni capoluogo, e di presidente di amministrazione provinciale, qualunque sia il numero di abitanti amministrati, è compatibile con quella di parlamentare nazionale.

6. Per tutte le elezioni comunali e circoscrizionali, il numero delle preferenze non può essere superiore a due.

N. 962

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili:

a) i presidenti delle giunte provinciali;

b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

c) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

d) i capi di Gabinetto dei Ministri;

e) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;

f) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni ».

ART. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a) e b) ».

N. 1600

ART. 1.

(Costituzione delle circoscrizioni elettorali).

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali sono costituite in modo che ad ognuna di esse siano attribuiti non più di nove deputati. Allo scopo di assicurare la piena coincidenza della circoscrizione elettorale con l'area regionale, tale attribuzione può essere variata anche con l'aumento fino ad un massimo di tredici deputati ».

ART. 2.

(Collegio unico regionale e Collegio unico nazionale).

1. Il quarto comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il complesso delle circoscrizioni elettorali di ogni regione, anche quando corrisponde ad una singola circoscrizione, forma il Collegio unico regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuali nelle singole circoscrizioni elettorali ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Il complesso dei Collegi regionali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti non utilizzati nei Collegi regionali ».

ART. 3.

(Revisione del numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali).

1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — La variazione del numero dei seggi nelle singole circoscrizioni elettorali è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

ART. 4.

(Voto di preferenza).

1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare scrivendo o il numero d'ordine o il cognome ed il nome per evitare possibili equivoci di individuazione, la sua preferenza per un solo candidato della lista da lui votata ».

ART. 5.

(Attribuzione dei seggi).

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la di-

visione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati saranno attribuiti al Collegio unico regionale ».

2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 4) comunica all'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui ».

ART. 6.

(Utilizzo dei resti in sede di Collegio unico regionale).

1. Dopo l'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 82-bis. — L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto il quoziente in almeno un terzo delle circoscrizioni o almeno uno quando la circoscrizione coincide con la regione.

Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al primo comma. A tal fine, procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il

numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

Comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale regionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nel Collegio regionale e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui ».

ART. 7.

(Adeguamento dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la utilizzazione dei resti regionali in sede di Collegio unico nazionale).

1. Nell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « Uffici centrali circoscrizionali » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale regionale ».

ART. 8.

(Adeguamento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le modifiche che si rendano necessarie, a titolo di coordinamento, in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge.

N. 1957

—

CAPO I

ART. 1.

(Doppio voto).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro per liste di partito, in circoscrizioni regionali o interregionali.

ART. 2.

(Collegi uninominali).

1. Quattrocentoventi seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura alla Camera dei deputati in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

ART. 3.

(Liste regionali e interregionali).

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista e ai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla tabella allegata alla presente legge, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste

bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 2, duecentodieci seggi sono assegnati nell'ambito delle circoscrizioni suddette secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi né in più di una lista circoscrizionale col medesimo contrassegno.

6. Gli elettori scelgono fra liste di partito presenti nella propria circoscrizione. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro.

7. Una lista può presentare un candidato Primo Ministro. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato Primo Ministro.

8. I candidati alla carica di Primo Ministro sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

ART. 4.

(Elezione del Primo Ministro e assegnazione dei seggi).

1. È proclamato eletto il candidato Primo Ministro della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi e quindi la maggioranza assoluta dei seggi, ai sensi del presente articolo.

2. Il Primo Ministro non è compreso nel computo dei seggi.

3. L'ufficio elettorale centrale trasmette i risultati concernenti l'elezione del Primo Ministro alla Presidenza della Repubblica che procede alla nomina entro dieci giorni dalla proclamazione.

4. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste collegate secondo il metodo del divisore, all'interno di ogni circoscrizione regionale o interregionale.

5. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al comma 5 è ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

7. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Primo Ministro proclamato eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, viene comunque attribuita in suo favore la cifra di 316 deputati e viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 5, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

8. Per l'assegnazione dei seggi ulteriori alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro eletto si divide per ogni circoscrizione il numero dei voti validi ottenuti da tale lista o gruppo di liste moltiplicato per 100 per il numero complessivo dei voti validi espressi nella circoscrizione, ottenendo la cifra elettorale circoscrizionale. Si divide quindi il numero dei seggi ottenuti dalla lista o dal gruppo di liste a cui sia collegato il Primo

Ministro vincente per il numero complessivo di seggi attribuito alla circoscrizione, ottenendo la quota elettorale circoscrizionale. Si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per la quota elettorale circoscrizionale, ottenendo il quoziente di riproporzionamento. Il primo seggio di riproporzionamento è attribuito alla lista o al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro vincente nella circoscrizione in cui essa abbia il più alto quoziente di riproporzionamento. Per tale circoscrizione si procede alla definizione del nuovo quoziente di riproporzionamento. L'operazione è ripetuta tante volte quanti sono i seggi da assegnare con riproporzionamento. All'interno di ogni circoscrizione si procede secondo il metodo del divisore ad una riduzione dei seggi spettanti alle ulteriori liste o gruppi di liste in modo da rispettare il numero complessivo di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 5.

(Seggi in esubero).

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presenti con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti ricevuti dalla lista circoscrizionale caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando, per ciascuno di essi, i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nel caso di cui al comma 1, vengono proclamati eletti nella circoscrizione i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

ART. 6.

(*Seggi vacanti*).

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

2. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 5.

ART. 7.

(*Testo unico*).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione della Camera dei deputati, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

2. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella allegata alla presente legge, è effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari ai deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali per un numero pari ai due terzi dei deputati da eleggere. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi spettanti ad

ogni singola circoscrizione e il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, rispettando comunque il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione.

ART. 8.

(*Commissione per i collegi uninominali*).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal Presidente della Camera dei deputati, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo, e da sei docenti o ricercatori universitari, esperti in questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro, all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali e delle circoscrizioni. All'uopo, la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO II

ART. 9.

(*Ripartizione dei seggi tra le regioni*).

1. Il Senato è eletto su base regionale. Duecentodieci seggi sono attribuiti mediante collegi elettorali uninominali.

2. I restanti centocinque sono assegnati con metodo proporzionale.

3. Il numero complessivo dei seggi alle singole regioni è attribuito, ai sensi dell'articolo 57, terzo e quarto comma, della

Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. Per ciascuna regione si stabilisce un numero di collegi uninominali pari a due terzi del numero complessivo di seggi, arrotondando il numero in base ai resti più alti e rispettando comunque il comma 2.

ART. 10.

(Collegi uninominali).

1. È proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura al Senato in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità delle eventuali elezioni.

ART. 11.

(Presentazione delle candidature).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno.

2. Non è ammessa all'interno della stessa regione la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

ART. 12.

(Assegnazione dei seggi residui).

1. L'assegnazione dei seggi residui si effettua determinando in primo luogo la cifra elettorale regionale dell'insieme dei candidati collegatisi con lo stesso contrassegno, ai sensi dell'articolo 11, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati previa deduzione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi dell'articolo 10. Si determina poi la cifra individuale dei candidati, costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo degli elettori del collegio. Si procede infine nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere e si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

3. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base al presente articolo.

ART. 13.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione del Senato, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

ART. 14.

(Commissione per i collegi uninominali).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, composta dal presidente del Senato della Repubblica, che la presiede, dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto da un collegio composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai presidenti di sezione dello stesso organo e da sei docenti o ricercatori universitari esperti di questioni elettorali che non siano parlamentari in carica, designati dal Primo Ministro all'inizio di ogni legislatura.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre, entro il termine massimo di tre anni dalla data di inizio di ogni legislatura, le eventuali modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi elettorali. All'uopo la commissione presenta apposita relazione al Parlamento non oltre un anno dalla data di svolgimento del censimento generale.

CAPO III

ART. 15.

(Sistema elettorale per i comuni sino a trentamila abitanti).

1. Nei comuni con popolazione sino a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati pari a due terzi dei consiglieri da eleggere purché compresi nella medesima lista.

5. Nell'ambito di ogni lista devono essere indicati i candidati alla carica di sindaco.

6. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

7. Al candidato designato alla carica di sindaco si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui è inserito.

ART. 16.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri nei comuni fino a trentamila abitanti).

1. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco della lista che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Ad essa è quindi attribuito un numero di consiglieri pari ai due terzi del consiglio, escludendo dal computo il sindaco.

3. Alla lista che abbia ricevuto un numero di voti validi inferiore alla prima e comunque superiore alle altre eventuali, spettano i seggi restanti.

4. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si procede alla proclamazione degli eletti solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

5. Nell'ambito di ciascuna lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ed a parità di voti colui che precede nell'ordine di lista.

ART. 17.

(Elezione del sindaco e dei consiglieri per i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti).

1. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti i sindaci sono eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le candidature per il consiglio comunale devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

3. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza.

4. Nessun candidato può essere compreso in liste diverse.

5. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una preferenza.

6. Nell'ambito di ogni lista deve essere indicato il candidato alla carica di sindaco.

7. I presentatori di una lista possono dichiarare, in calce alla lista medesima, il collegamento con altre liste presentate nel medesimo comune. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni presentate in calce alle liste con le quali si dichiara il collegamento, e se accompagnata dall'indicazione, parimenti convergente, del candidato designato alla carica di sindaco.

8. Il candidato alla carica di sindaco è riportato in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

9. Non possono essere espresse preferenze a favore dei candidati designati alla carica di sindaco.

10. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi ai sensi dei commi seguenti.

11. Il sindaco non è compreso nel numero dei consiglieri eletti.

12. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

13. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

14. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

15. Le disposizioni del comma 14 si applicano solo se la lista o il gruppo di liste, che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi. Se tale lista non ha conseguito detta maggioranza di seggi si assegna comunque ad essa la metà più uno dei seggi del consiglio.

16. I restanti seggi si attribuiscono tra le liste ulteriori ai sensi del comma 14. Se ad una lista spettano più consiglieri di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

17. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali e procede alla proclamazione degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale è proclamato eletto colui che precede nell'ordine di lista.

18. Ai candidati alla carica di sindaco che non siano stati eletti si intendono attribuite tante preferenze quanti sono i voti ottenuti dalla lista in cui sono inseriti. Nel caso di candidatura comune in più liste il candidato è tenuto a comunicare entro sette giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali la propria opzione per una delle liste collegate.

ART. 18.

(Sfiducia costruttiva).

1. Il sindaco nomina e revoca gli assessori.

2. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di un nuovo sindaco.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo sindaco.

7. La procedura di cui al presente articolo è utilizzabile una volta sola nel corso del mandato del consiglio. Qualora una seconda mozione di sfiducia costruttiva sia approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Nel caso di cui al comma 7 l'elezione del nuovo consiglio comunale ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Ove essa non sia stata indetta per altra data, ha luogo di diritto nell'ultima domenica precedente il termine anzidetto e nel lunedì successivo.

ART. 19.

(Città metropolitane).

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle città metropolitane, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio metropoli-

tano, la giunta comunale con la giunta metropolitana, il sindaco con il sindaco metropolitano.

ART. 20.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi comunali, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

CAPO IV

ART. 21.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni fino a un milione di abitanti).

1. Le norme relative ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti si applicano anche alle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere fino ad un milione di abitanti, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio regionale, la giunta comunale con la giunta regionale e il sindaco con il presidente della regione.

ART. 22.

(Elezione dei consigli regionali nelle regioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti).

1. Nelle regioni che alla data dell'ultimo censimento risultino avere una popolazione superiore ad un milione di abitanti, per l'elezione del consiglio regionale l'elettore dispone di due voti: uno per i candidati in collegi uninominali, l'altro su lista regionale di partito.

2. Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto.

ART. 23.

(Collegi uninominali).

1. Due terzi dei seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

2. In ogni collegio è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

3. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Nessuno può presentare la propria candidatura in più di un collegio uninominale. La violazione di tale divieto comporta la inammissibilità della candidatura e la nullità dell'eventuale elezione.

ART. 24.

(Lista regionale).

1. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista ed i candidati presentatisi col medesimo contrassegno è attribuito in base ai voti di lista nell'ambito di una circoscrizione elettorale regionale con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti. Previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale ai sensi dell'articolo 23, un terzo dei seggi è assegnato nell'ambito della circoscrizione elettorale regionale secondo l'ordine di lista.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere con scrutinio di lista e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

6. Le liste possono presentarsi da sole o collegate tra di loro. Una lista può presentare un candidato presidente della regione. Più liste possono collegarsi tra di loro presentando un medesimo candidato alla presidenza della regione.

7. I candidati alla carica di presidente sono riportati in ogni scheda elettorale al di sopra e al di fuori delle liste di partito.

ART. 25.

(Elezione del presidente e dei consiglieri).

1. È proclamato eletto il candidato presidente della lista o del gruppo di liste collegate che abbia conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.

2. I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste e i gruppi di liste secondo il metodo del divisore. La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di lista. Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al comma 2 è quindi ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre elettorali di ogni lista collegata.

4. Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di liste collegate al presidente eletto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi viene comunque attribuita in suo favore la metà più uno dei consiglieri e viene di conseguenza riproportionato, ai sensi del comma 2, il numero dei seggi delle liste ulteriori.

5. Il presidente eletto non è computato nel numero dei consiglieri.

ART. 26.

(Seggi in esubero).

1. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti in base ai voti alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, si stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta moltiplicando per ciascuno di essi i voti ricevuti nel collegio per cento e dividendo quindi il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio.

2. In tal caso vengono proclamati eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista. Gli ulteriori candidati nei collegi vengono considerati come i primi dei non eletti.

ART. 27.

(Seggi vacanti).

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella lista circoscrizionale, segue immediatamente lo spazio mobili più grande del massimo l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima. Per i collegi uninominali si procede allo stesso modo, secondo una graduatoria formata ai sensi dell'articolo 26.

ART. 28.

(Testo unico).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico al fine di adeguare le norme concernenti l'elezione degli organi regionali, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

TABELLA.
(v. articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo	Residenti 1981 (in migliaia)	Totale seggi	Collegi	Lista
I Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Torino	6.399	71	47	24
II Lombardia	Milano	8.892	99	66	33
III Trentino-Alto Adige - Ve- neto - Friuli-Venezia Giu- lia	Venezia	6.452	72	48	24
IV Emilia-Romagna - Toscana .	Bologna	7.539	84	56	28
V Marche - Umbria - Lazio	Roma	7.222	80	53	27
VI Abruzzo - Molise - Campa- nia	Napoli	7.009	78	52	26
VII Basilicata - Puglia	Bari	4.482	50	34	16
VIII Calabria - Sicilia	Palermo	6.968	78	52	26
IX Sardegna	Cagliari	1.594	18	12	6
Totali ...		56.557	630	420	210

N. 2052

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « testo unico n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto, libero e segreto, attribuito a singoli candidati in collegi uninominali, con votazione in un unico turno e con facoltà di secondo voto.

2. Ogni elettore può esprimere il voto per il candidato prescelto come primo, ed un secondo voto per altro candidato del medesimo collegio.

3. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata attribuendoli ai candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi con il primo voto.

4. Nei collegi in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta con il primo voto risulta eletto il candidato che consegue nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi sommando i primi voti con i secondi.

5. In caso di parità di voti fra più candidati risulta eletto quello più anziano di età ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 400 collegi uninominali pari al numero dei deputati che compongono la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ogni collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il dieci per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio dei collegi uninominali dovrà essere continuo, salvo nel caso in cui comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere per quanto è possibile con quelli di comuni e di province;

e) ogni collegio uninominale deve, per quanto è possibile, rappresentare un'area caratterizzata da condizioni economiche e sociali omogenee.

3. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata, con le stesse modalità di cui al comma 2, entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore dispone di un voto da attribuire al candidato prescelto come primo, e di un secondo voto da attribuire ad altro candidato del medesimo collegio ».

2. Il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 5.

1. Nel testo unico n. 361 del 1957 le parole: « ufficio centrale circoscrizionale » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio elettorale regionale »; le parole: « delegati di lista » e « rappresentanti di lista » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « delegati dei candidati » e: « rappresentanti di candidati ».

ART. 6.

1. L'articolo 13 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Presso la corte di appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della corte di appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidati nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

ART. 8.

1. L'articolo 17 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante incaricato di autorizzare l'uso del contrassegno secondo quanto è stabilito all'articolo 18.

2. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio. Il Ministro dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale regionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione ».

ART. 9.

1. L'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La candidatura per ciascun collegio è presentata all'ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 13 dai due primi presentatori di una dichiarazione sottoscritta, con firme autenticate, da non meno di cento e non più di duecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio medesimo. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. La candidatura può essere presentata in un solo collegio, a pena di nullità.

3. La candidatura deve essere accettata dall'interessato con dichiarazione firmata e autenticata. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

4. Il candidato deve dichiarare se intende avvalersi di un contrassegno tra quelli depositati al Ministero dell'interno con le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16. Tale dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione, sottoscritta con firma autenticata, del rappresentante regionale del partito o gruppo che ha depositato il contrassegno, nominato ai sensi dell'articolo 17.

5. In ogni collegio ciascuno dei contrassegni di cui al comma 4 può essere utilizzato da non più di un candidato ».

ART. 10.

1. L'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 11.

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini di cui al primo comma per il periodo suddetto la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di

nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, di sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune ».

2. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

3. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Ciascun candidato deve indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 ».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico n. 361 del 1957 la parola: « circoscrizionale » è sostituita dalle seguenti: « del capoluogo della regione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Nel medesimo verbale sono annotate le candidature individuali ed i contrassegni eventualmente collegati, nonché le designazioni dei delegati ».

ART. 13.

1. L'articolo 22 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal prescritto

numero di elettori; in caso negativo, dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni e di quelle per i quali non sia stato presentato il documento di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature presentate in più collegi ».

ART. 14.

1. L'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio, con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla

stampa, per ciascun collegio uninominale, dell'elenco dei candidati individuali, con eventuale relativo contrassegno, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, uno a disposizione dell'ufficio e i restanti due per l'affissione nelle sale delle votazioni ».

ART. 15.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora della votazione ».

ART. 16.

1. Al numero 4) dell'articolo 30 del testo unico n. 361 del 1957 le parole: « le liste dei candidati della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con eventuali relativi contrassegni ».

ART. 17.

1. L'articolo 31 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identici colori, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni secondo l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Sotto il nominativo di ogni candidato devono esservi due rettangoli indicati rispettivamente con la scritta "primo voto" e "secondo voto".

3. Non è consentito di esprimere il primo ed il secondo voto a favore del medesimo candidato. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo.

4. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle allegate al presente testo unico ».

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare le tabelle allegate al testo unico n. 361 del 1957 conformemente alle modifiche ad esso apportate dalla presente legge.

ART. 18.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, deve votare tracciando sulla scheda un segno con la matita sul rettangolo sottostante il nome del candidato prescelto per il primo voto, ed un altro segno sul rettangolo sotto un altro candidato per il secondo voto. L'elettore deve poi piegare la scheda, chiudendola inumidendo la parte gommata ».

ART. 19.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 20.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, è sostituito dal seguente: « Questi annuncia ad alta voce il nome del candidato cui è dato il primo voto, poi quello del candidato cui è dato il secondo voto; passa poi la scheda ad un altro scrutatore,

il quale, insieme con il segretario prende nota del numero dei voti primi e secondi di ciascun candidato ».

2. Il primo periodo del comma 3 del citato articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti, distinguendo tra i primi e i secondi ».

3. Dopo il comma 3 del citato articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il presidente conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei primi voti validi riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti validi contestati, siano essi provvisoriamente assegnati o non assegnati ».

ART. 21.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale regionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, che debbono essere dettagliatamente descritti ».

ART. 22.

1. L'articolo 77 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio elettorale provvede, entro le ore 20 del giorno suc-

cessivo a quello in cui terminano le votazioni, a:

a) determinare, per ogni collegio uninominale, le cifre elettorali di ogni candidato relative al primo ed al secondo voto. Le cifre individuali sono date dalle somme distinte dei primi e dei secondi voti riportati da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare agli uffici elettorali regionale e nazionale, a mezzo di estratto verbale, il numero dei primi e dei secondi voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e le percentuali, arrotondate ai centesimi di punto, di ciascun candidato rispetto al totale dei primi voti validi espressi;

c) indicare i candidati che abbiano superato il 50 per cento dei primi voti validi espressi nel collegio;

d) individuare per i collegi in cui nessun candidato ha superato il 50 per cento dei primi voti validi, il candidato che, sommando primi e secondi voti, raggiunge nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi ».

ART. 23.

1. L'articolo 78 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:

a) proclama eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei primi voti validi nel collegio uninominale;

b) proclama eletti, nei restanti collegi uninominali, i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza relativa dei voti computando insieme primi e secondi voti validi. In caso di parità di voti tra più

candidati risulta eletto il più anziano di età;

c) si pronuncia nel termine di ulteriori ventiquattro ore su eventuali reclami relativi alle proclamazioni degli eletti ».

ART. 24.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 25.

1. Gli articoli 83, 84 e 85 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 26.

1. L'articolo 86 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dal presente testo unico, che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito, entro tre mesi, mediante elezione suppletiva nel corrispondente collegio uninominale ».

ART. 27.

1. Gli articoli 92 e 93 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 28.

1. Tutti i candidati devono presentare presso la cancelleria dell'ufficio elettorale regionale, entro un mese dalla data di svolgimento delle elezioni, un rendiconto dei contributi finanziari ricevuti e delle spese sostenute per la propria candidatura. Tali spese non possono superare complessivamente la somma di 30 milioni di lire.

ART. 29.

1. Lo Stato assume l'onere, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle seguenti prestazioni in favore dei candidati alle elezioni alla Camera dei deputati:

a) uso gratuito di aree ed edifici pubblici per incontri del candidato con gli elettori;

b) uso gratuito di adeguati spazi nel servizio radiotelevisivo pubblico, secondo indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) recapito postale gratuito di un messaggio del candidato a tutti gli elettori del proprio collegio.

ART. 30.

1. Ogni norma incompatibile con quanto previsto dalla presente legge è abrogata.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, norme attuative di quanto previsto dalla presente legge.

N. 2331

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residui di cui all'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione un numero pari ai tre quinti dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. I restanti due quinti dei seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso dovere verso la Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere contestualmente su un'unica scheda, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo

per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse; la candidatura della stessa persona in più di un collegio comporterà la nullità dell'elezione.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e, nel caso di candidati collegati a liste, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione

della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

d) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000, nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti, e a 5.000, nelle circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 18.

2. Le liste sono composte dai medesimi candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che sono ad esse collegati, ai quali possono aggiungersi candidati non presentati nei collegi uninominali »;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista della medesima o di altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

f) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

g) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista per la quale è stato espresso il se-

condo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;

c) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che riman-

gono non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato ai sensi della lettera c) il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di candidati;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui »;

i) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito dei collegi uninominali della circoscrizione, hanno ottenuto la cifra individuale più elevata. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio.

2. Nel caso in cui alla lista spettino più seggi rispetto al numero di candidati nei collegi uninominali, sono proclamati eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli ulteriori candidati eventualmente inclusi nella lista. »;

l) all'articolo 81, terzo comma, le parole: « del numero 6) dell'articolo 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 78 »;

m) all'articolo 83, primo comma, le parole: « una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi » sono sostituite dalle seguenti: « una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi »;

n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato che, nei collegi uninominali della circoscrizione, abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo degli eletti. Nel caso di avvenuta proclamazione di tutti i candidati della lista nei collegi uninominali, è proclamato eletto, secondo l'ordine di presentazione, l'ulteriore candidato eventualmente incluso nella lista. »;

o) l'articolo 85 è abrogato;

p) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio, comunque attribuito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

3. Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito in un collegio uninominale ad un candidato non collegato ad alcuna lista, tale seggio è attribuito alla lista che ha riportato il quoziente residuale più alto. ».

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni elettorali e i collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più circoscrizioni o più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a).

2. Il Governo predispone le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali determinati ai sensi del presente articolo, si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dall'entrata in vigore delle leggi costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia.

N. 2397

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Elezioni della Camera dei deputati).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

ART. 2.

(Assegnazione dei seggi).

1. La distribuzione dei seggi, nell'ambito del territorio statale, è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

ART. 3.

(Collegi elettorali uninominali e collegi circoscrizionali).

1. Il 75 per cento dei seggi assegnati alle singole regioni è attribuito ai collegi uninominali di cui all'articolo 4, mentre il restante 25 per cento è ripartito proporzionalmente nell'ambito dei collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, di cui all'articolo 5.

ART. 4.

(Delimitazione dei collegi uninominali).

1. La delimitazione dei collegi uninominali è stabilita con decreto del Ministro

dell'interno sulla base di proposte formulate dai consigli regionali, in conformità ai seguenti criteri:

a) ogni collegio deve essere ricompreso in una stessa regione;

b) il numero dei collegi non può superare i tre quarti, arrotondati per difetto, dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ogni collegio non può comprendere un numero di abitanti superiore a 250.000 né inferiore a 30.000;

d) ogni collegio non può avere un numero di residenti superiore o inferiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media dei residenti nei collegi;

e) alla Valle d'Aosta è assegnato un solo seggio.

ART. 5.

(Collegi per il riparto proporzionale).

1. Il riparto proporzionale avviene nell'ambito delle seguenti circoscrizioni elettorali:

a) I. Italia nord-occidentale (capoluogo Milano), composta dalle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;

b) II. Italia nord-orientale (capoluogo Venezia), composta dalle seguenti regioni: Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

c) III. Italia centrale (capoluogo Roma), composta dalle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche;

d) IV. Italia meridionale (capoluogo Napoli), composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V. Italia insulare (capoluogo Palermo), composta dalle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna.

CAPO II.

PROCEDIMENTO
ELETTORALE PREPARATORIO

SEZIONE I.

UFFICI ELETTORALI.

ART. 6.

(Composizione dell'ufficio elettorale uninominale).

1. Il tribunale nella cui circoscrizione si trovino uno o più collegi uninominali regionali di cui all'articolo 4 si costituisce in tanti uffici elettorali quanti sono i collegi uninominali. Qualora due o più tribunali abbiano la propria sede in uno stesso collegio uninominale, l'ufficio elettorale uninominale si costituisce nel collegio avente maggiore popolazione. L'ufficio elettorale del collegio uninominale si compone di tre magistrati, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 7.

(Composizione dell'ufficio elettorale regionale).

1. La corte d'appello, o il tribunale del capoluogo della regione, si costituisce in ufficio elettorale regionale, composto da cinque magistrati, di cui uno con funzione di presidente, nonché da quattro esperti con funzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 8.

(Composizione dell'ufficio elettorale per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V).

1. Presso i tribunali dei capoluoghi di cui all'articolo 5, si costituisce un ufficio elettorale per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, composto da un magistrato con funzione di presidente e da altri quattro magistrati nominati dal presidente della corte d'appello, nonché da magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

ART. 9.

(Ufficio centrale elettorale).

1. Presso la Corte di cassazione, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è costituito l'ufficio centrale elettorale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente.

SEZIONE II.

CONTRASSEGNI E LISTE.

ART. 10.

(Deposito del contrassegno).

1. Le forze politiche organizzate, per presentare liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere le liste medesime nei collegi elettorali. Il contrassegno deve essere depositato, in triplice esemplare, da parte del segretario o del presidente del partito o gruppo politico organizzato, o da altra persona munita di mandato autenticato da notaio.

ART. 11.

(Verifica della regolarità del deposito del contrassegno).

1. Il Ministro dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito. Quando i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno identico, confondibile o riprodotto elementi caratterizzanti, simboli e denominazioni tipiche di altri partiti, oppure soggetti o immagini religiose che possono trarre in inganno l'elettore, sono invitati dal Ministro dell'interno a sostituirli nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso. Le opposizioni devono essere presentate al Ministro dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse. Il Ministro dell'interno trasmette gli atti all'ufficio centrale elettorale, il quale decide entro le quarantotto ore successive, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

SEZIONE III.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER I COLLEGI UNINOMINALI.

ART. 12.

(Candidatura per il collegio uninominale regionale).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno dell'uno per cento e da non più del due per cento degli elettori del

collegio elettorale uninominale e deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare personalmente, o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio, presso gli uffici elettorali dei collegi uninominali e presso gli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti propri rappresentanti in uno dei due rami del Parlamento e siano costituiti in gruppo parlamentare.

ART. 13.

(Mandato autenticato).

1. La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico organizzato, oppure dai segretari o dai presidenti provinciali o regionali dei medesimi, qualora risultino tali per attestazione dei rispettivi segretari o presidenti, ovvero da rappresentanti incaricati all'occorrenza con mandato autenticato da un notaio.

ART. 14.

(Generalità del candidato).

1. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il collegio e il simbolo elettorale con il quale si intende contraddistingerlo. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi uninominali o in collegi circoscrizionali diversi da quello in cui è compreso il collegio uninominale di candidatura.

ART. 15.

(Verifica delle candidature).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate nei termini e nelle forme prescritte. I delegati di ciascun gruppo possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni dell'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i delegati dei candidati o dei gruppi di candidati, per ammettere nuovi documenti, nonché per correzioni formali. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate ai delegati dei gruppi nella stessa giornata.

ART. 16.

(Operazioni dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, al termine delle verifiche di cui all'articolo 15, compie le seguenti operazioni:

a) assegna, per ciascun collegio, un numero d'ordine ai candidati ammessi;

b) comunica ai delegati dei gruppi le decisioni definitive adottate;

c) procede per ciascun collegio uninominale, a mezzo delle prefetture nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale del collegio uninominale:

1) alla stampa dei manifesti con il nome dei candidati, la descrizione dei contrassegni, il numero d'ordine, nonché all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne devono curare l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione;

2) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

SEZIONE IV.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI I, II, III, IV E V.

ART. 17.

(Candidature per i collegi circoscrizionali).

1. La presentazione delle liste dei candidati per i collegi circoscrizionali è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Alla presentazione delle liste possono concorrere i partiti o i gruppi politici organizzati esonerati dalle sottoscrizioni di liste elettorali, ai sensi dell'articolo 12, nonché i gruppi di candidati che abbiano presentato liste elettorali in almeno un terzo dei collegi uninominali compresi nel collegio circoscrizionale. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature devono essere sottoscritte da un numero di elettori della circoscrizione non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento. Il numero delle sottoscrizioni non può, per ogni singola regione di cui è composta la circoscrizione, superare il 40 per cento del totale delle sottoscrizioni raccolte nella circoscrizione stessa. Le dichiarazioni di presentazione delle liste, sottoscritte ai sensi dell'articolo 13, devono contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare personalmente i rappresentanti del gruppo presso ogni ufficio o seggio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una apposita dichiarazione del candidato di non aver accettato candidature in altri collegi circoscrizionali.

ART. 18.

(Lista dei candidati per il collegio circoscrizionale).

1. Ciascuna lista per il collegio circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con criterio proporzionale nel colle-

gio circoscrizionale, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

ART. 20.

(Divieti).

1. A pena di nullità dell'elezione nessuno dei candidati può essere compreso in liste di differenti collegi circoscrizionali recanti contrassegni diversi o in più liste dello stesso collegio circoscrizionale.

ART. 21.

(Accettazione della candidatura).

1. Insieme con la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, ed i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

CAPO III.

VOTAZIONE

ART. 22.

(Schede di votazione).

1. Ogni elettore riceve dal presidente del seggio due schede di colore diverso, di cui una relativa al collegio elettorale uninominale e l'altra relativa al collegio circoscrizionale.

ART. 23.

(Espressione del voto per il collegio uninominale).

1. Il voto per il collegio uninominale si esprime tracciando sulla scheda un segno di matita sul contrassegno ovvero sul nome del candidato.

ART. 24.

(Voto di preferenza nei collegi circoscrizionali).

1. Il voto per il collegio circoscrizionale si esprime tracciando sulla scheda un segno di matita sul contrassegno relativo alle liste dei candidati di cui all'articolo 17. L'elettore ha facoltà di esprimere una sola preferenza fra i candidati ricompresi nella lista votata, mediante indicazione scritta di proprio pugno. Le preferenze sono valide se sono comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. La preferenza accordata a un candidato non ricompreso nella lista relativa al contrassegno votato comporta l'annullamento di entrambe le espressioni di voto.

CAPO IV.

SCRUTINIO

ART. 25.

(Operazioni dell'ufficio elettorale del collegio uninominale).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nel collegio e ne dà comunicazione all'ufficio elettorale regionale, il quale è competente circa le controversie relative allo scrutinio.

ART. 26.

(Operazioni degli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V).

1. Gli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, appena in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici elettorali dei singoli collegi uninominali, alla presenza dei rappresentanti delle liste di candidati, procedono alle seguenti operazioni:

a) determinano la cifra elettorale di ogni lista di candidati; la cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nei collegi uninominali;

b) procedono alla ripartizione dei seggi tra le liste sulla base della cifra elettorale di ogni singola lista. A questo scopo si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati ad ogni singolo collegio circoscrizionale più due. Si ottiene così il quoziente elettorale della circoscrizione. Nel compiere la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Ad ogni lista, quindi, si attribuiscono tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

c) determinano la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

d) determinano la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale l'ordine di presentazione interno alla lista.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale per il collegio circoscrizionale, in conformità dei risultati elettorali accertati, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto le maggiori cifre individuali. Della proclamazione viene data notizia

alla Presidenza della Camera dei deputati, all'ufficio centrale elettorale, alle prefetture della regione e ai sindaci, affinché ne rendano edotti gli elettori e ne rilascino attestazioni ai deputati proclamati.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico in cui siano coordinate con la presente legge le disposizioni vigenti in materia di elezione della Camera dei deputati. Lo schema di testo unico è inviato a ciascuno dei due rami del Parlamento affinché su di esso si esprimano le competenti Commissioni permanenti.

ART. 28.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 29.

(Mancata delimitazione dei collegi uninominali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora le regioni non abbiano provveduto a comunicare la delimitazione dei collegi uninominali, vi provvede il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

N. 2496

ART. 1.

1. L'elezione alla Camera dei deputati è effettuata sulla base di collegi uninominali, nell'ambito di circoscrizioni che non superino i confini regionali, alle quali siano assegnati non più di 15 seggi.

2. Ad ogni collegio uninominale è assegnato un seggio da attribuire al candidato che consegua più del 50 per cento dei voti validi o un vantaggio di almeno 7 punti sul secondo classificato. Nel caso in cui nessun candidato consegua l'uno o l'altro risultato, il medesimo seggio è assegnato con il metodo proporzionale.

ART. 2.

1. Ai fini dell'attribuzione di uno o più seggi con metodo proporzionale, i candidati nei collegi uninominali devono dichiarare, all'atto della presentazione delle candidature, la lista alla quale aderiscono. I candidati nel collegio uninominale e la lista che li propone su scala circoscrizionale assumono il medesimo contrassegno.

ART. 3.

1. I seggi non attribuiti secondo quanto previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 sono ripartiti, nell'ambito della circoscrizione, tra le liste presentate con il sistema del quoziente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 493, in proporzione ai voti che ciascuna di esse consegue, sommando quelli individualmente ottenuti nei collegi dai propri candidati non

eletti. Nell'ambito della quota spettante alla lista di appartenenza, essi sono proclamati eletti secondo l'ordine di precedenza nella lista; il medesimo ordine di proclamazione viene utilizzato per le sostituzioni in caso di vacanza in corso di mandato.

ART. 4.

1. In sede di ufficio elettorale centrale nazionale si determina, sommando la cifra elettorale riportata nelle circoscrizioni dai candidati iscritti nelle liste recanti il medesimo contrassegno, la cifra nazionale di ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un quoziente in sede di riparto proporzionale dei voti.

2. Si procede, con il sistema di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 493, al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto il requisito di cui al comma 1, assegnandoli alle circoscrizioni secondo l'ordine delle percentuali riportate dalle liste interessate. All'interno di dette circoscrizioni la proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di precedenza della lista interessata.

3. La delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali per l'elezione alla Camera dei deputati è realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che riguardano, tra l'altro, il rispetto dei confini regionali e, per quanto attiene alla popolazione, la definizione dei limiti di scostamento in più o in meno dalla media nazionale delle circoscrizioni e dei collegi, nonché la coerenza territoriale, anche con riferimento alle infrastrutture viarie.

4. Una commissione di esperti, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone le proposte per la delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi.

N. 2521

—

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

a) due terzi dei deputati sono eletti sulla base di altrettanti collegi uninominali territoriali con sistema maggioritario ed eventuale doppio turno;

b) un terzo dei deputati è eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 334 collegi uninominali.

2. I criteri per la costituzione dei collegi sono i seguenti:

a) la popolazione di ogni collegio non deve essere superiore o inferiore di oltre il 5 per cento rispetto alla media nazionale, che si ottiene dividendo l'intera popolazione nazionale, risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi;

b) il territorio dei collegi deve essere compreso, per quanto possibile, nei confini dei comuni e della regione, salva la necessità di garantire quanto previsto dalla lettera a). Al solo fine di far coincidere i confini di un comune con la delimitazione dei collegi, la percentuale di cui alla lettera a) è elevata al 10 per cento;

c) il territorio di ogni collegio deve essere continuo, salvo che comprenda isole minori.

3. Alla costituzione dei collegi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni

formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione di dieci esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

ART. 3.

1. Al primo turno elettorale per l'elezione di due terzi dei deputati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a):

a) in ogni singolo collegio elettorale possono presentare candidati un numero di elettori non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, mediante la presentazione di una lista con i nomi dei sottoscrittori, le relative firme, autenticate a norma di legge, i rispettivi certificati elettorali e un'attestazione da cui risulti l'accettazione del candidato; tale candidato non può essere presentato ai sensi della lettera b);

b) possono presentare candidati i partiti politici che abbiano costituito nella precedente legislatura un gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento. I relativi candidati saranno contrassegnati da uno stesso simbolo. Nessun candidato può essere presentato in più di due collegi.

2. Sono eletti i candidati che conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART. 4.

1. All'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione di due terzi dei depu-

tati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che si deve svolgere a quindici giorni di distanza dal primo:

a) sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto al primo turno più del 10 per cento dei voti validamente espressi;

b) sono ammessi i candidati che esprimano una alleanza fra più partiti i cui simboli abbiano singolarmente raggiunto, al primo turno, in ogni caso almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

2. In ogni collegio è eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

ART. 5.

1. I seggi per l'elezione di un terzo dei deputati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sono assegnati con criterio proporzionale sulla base del metodo *D'Hondt*, ai candidati delle liste presentate nel primo turno elettorale.

2. La ripartizione dei voti avviene, su base regionale, fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno elettorale almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 6.

1. Ciascun cittadino elettore dispone nel primo turno elettorale di un doppio voto da esprimere con un'unica scheda. Con il primo voto il cittadino elettore

presceglie il candidato del collegio di appartenenza, tracciando un segno sul relativo simbolo. Con il secondo voto il cittadino elettore presceglie il simbolo e, mediante la relativa preferenza, un solo candidato del collegio unico regionale con base proporzionale di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 7.

1. Quando si renda vacante uno dei seggi assegnati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede ad elezioni suppletive.

2. Quando si renda vacante uno dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 5 subentra il candidato primo dei non eletti.

ART. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un testo unico nel quale le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono coordinate con le disposizioni della presente legge. Il testo unico è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica è adottato il regolamento di attuazione della presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N. 2604

—

ART. 1.

(Concorrenza tra sistema maggioritario e sistema proporzionale).

1. Ai fini delle elezioni per la Camera dei deputati, 378 deputati sono eletti in altrettanti collegi uninominali. Per l'elezione di tali deputati si adotta il sistema maggioritario, con doppio voto in unico turno, ed è eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti. I rimanenti 252 deputati sono dati per liste concorrenti, col sistema dei mandati di compensazione e con voto a preferenza unica, nell'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data del 5 aprile 1992.

ART. 2.

(Distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni).

1. Il numero dei collegi uninominali e quello dei seggi riservati alle liste concorrenti in ogni circoscrizione plurinominale sono stabiliti in proporzione alle rispettive popolazioni quali risultano dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

(Definizione degli ambiti territoriali dei collegi uninominali).

1. L'ambito territoriale dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 è definito in base ai seguenti criteri:

a) la popolazione di ciascun collegio non deve essere superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media della circoscrizione di appartenenza;

b) nessun collegio può includere territori esterni alla circoscrizione di appartenenza;

c) nella configurazione dei collegi uninominali deve essere rispettata il più possibile l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

d) ciascun collegio è determinato nel rispetto dei principi di contiguità territoriale, salvo i casi in cui ciò sia impossibile per motivi geografici.

ART. 4.

(Commissioni per le delimitazioni territoriali dei collegi).

1. La configurazione territoriale dei collegi e le successive modificazioni in relazione al mutare degli equilibri demografici sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni di commissioni costituite in ciascuna regione e composte da magistrati ordinari ed amministrativi e da docenti universitari in materie giuridiche.

2. I membri del Parlamento non possono in alcun caso far parte delle commissioni di cui al comma 1.

ART. 5.

(Candidature in un collegio uninominale ed in una circoscrizione plurinominale).

1. Nessuno può candidarsi in più di un collegio uninominale. È consentito presentare la propria candidatura in un collegio uninominale ed in una circoscrizione plurinominale.

ART. 6.

(Collegamento fra partiti, gruppi e movimenti politici diversi).

1. I partiti, gruppi e movimenti politici che hanno presentato separatamente e

con contrassegni diversi i propri candidati alle elezioni hanno facoltà di collegarsi fra loro al momento della presentazione delle candidature, ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza ai sensi dell'articolo 7.

2. Il collegamento di cui al comma 1 non è valido se non è contestualmente indicato un candidato comune alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale dichiarazione deve avere carattere di reciprocità e riguardare l'intero territorio nazionale.

ART. 7.

(Quota di maggioranza).

1. Al collegamento di cui all'articolo 6 che ottenga sul piano nazionale il maggior numero di voti di lista sono attribuiti 378 seggi, da distribuire fra i partiti, gruppi o movimenti politici che lo costituiscono, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13.

2. La quota di maggioranza può essere attribuita anche ad un singolo partito, gruppo o movimento politico non collegato con altri.

ART. 8.

(Quota spettante alle minoranze).

1. I rimanenti 252 seggi sono distribuiti fra tutti gli altri partiti, gruppi o movimenti politici partecipanti alle elezioni, in base ai voti di lista ottenuti sul piano nazionale, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14.

ART. 9.

(Clausola di sbarramento).

1. Non sono attribuiti seggi ai partiti, gruppi o movimenti politici che ottengano meno del 5 per cento dei voti validi sul piano nazionale.

2. I candidati con lo stesso contrassegno che in totale non abbiano raggiunto la maggioranza richiesta possono essere eletti soltanto con il sistema maggioritario.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai partiti, gruppi o movimenti politici che si sono collegati fra loro ai sensi dell'articolo 6, ma i voti ottenuti sono comunque conteggiati ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza di cui all'articolo 7.

ART. 10.

(Scheda elettorale).

1. La scheda per le elezioni per la Camera dei deputati è divisa verticalmente in due riquadri di eguali dimensioni:

a) il riquadro di sinistra reca in alto la dicitura « sistema maggioritario » e contiene il contrassegno e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale;

b) il riquadro di destra reca in alto la dicitura « compensazione proporzionale, quota di maggioranza ed indicazione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri », e contiene contrassegni che devono essere presenti anche nel riquadro di sinistra, senza che nessun nuovo contrassegno possa essere aggiunto, e ai quali corrisponde una lista di candidati in numero pari a quello dei seggi riservati alle liste concorrenti che spettano alla circoscrizione plurinominale. In basso sono resi noti i vincoli di coalizione con i rispettivi candidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

(Modalità del voto).

1. L'elettore può esprimere due voti, uno per il sistema maggioritario e l'altro per la redistribuzione proporzionale dei seggi eventualmente non attribuiti. I due voti possono essere dati anche a contrassegni diversi.

2. È facoltà dell'elettore votare soltanto apponendo la propria preferenza in un riquadro e astenersi dal votare nel secondo. In tal caso, il voto esplica effetti limitati dalla preferenza effettivamente indicata.

ART. 12.

(Proclamazione degli eletti con il sistema maggioritario).

1. Al termine dello spoglio delle schede, in ciascun collegio l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità dei voti, procede a sorteggio tra i candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

2. Il candidato più votato è proclamato eletto anche in mancanza di qualsiasi dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 6.

3. Avvenuta la proclamazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette i dati relativi a tutti i candidati all'ufficio centrale nazionale.

ART. 13.

(Assegnazione della quota di maggioranza e distribuzione dei mandati di compensazione).

1. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna 378 seggi alla coalizione che abbia ottenuto complessivamente il maggior numero di voti di lista, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e distribuisce i mandati di compensazione fra i gruppi di candidati con lo stesso contrassegno all'interno della coalizione stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio centrale nazionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo, sommando i voti ottenuti dalle rispettive liste di candidati nelle circoscrizioni plurinomiali;

b) somma le cifre elettorali dei gruppi ammessi alla ripartizione dei mandati di compensazione;

c) divide la cifra così ottenuta per 378;

d) divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ammesso alla ripartizione dei mandati di compensazione per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera c). Il risultato di tale divisione indicherà per ogni gruppo il numero dei seggi teoricamente ad esso spettanti in base ai voti ottenuti. I seggi residui vengono attribuiti ai più alti resti. In caso di parità si ricorre a sorteggio;

e) sottrae dal numero dei seggi teoricamente spettanti a ciascun gruppo il numero dei candidati del gruppo stesso eventualmente già proclamati eletti in sede circoscrizionale, ottenendo il numero dei mandati di compensazione cui ciascun gruppo ha eventualmente titolo.

2. Qualora la sottrazione di cui alla lettera e) del comma 1 dia per risultato un numero negativo, il gruppo cui fanno capo i candidati collegati ha diritto a mantenere la sovrarappresentazione ottenuta.

ART. 14.

(Distribuzione dei mandati di compensazione destinati alle minoranze).

1. L'ufficio centrale nazionale riserva 252 seggi a tutti i gruppi con il medesimo contrassegno che non abbiano beneficiato della quota di maggioranza.

2. L'ufficio centrale nazionale distribuisce i relativi mandati di compensazione con procedimento identico a quello di cui all'articolo 13 utilizzando la cifra « 252 ».

ART. 15.

(Riduzione della quota di maggioranza).

1. Qualora il numero dei deputati eletti con il sistema maggioritario nell'ambito

delle liste di minoranza risulti tale da oltrepassare la quota di seggi alle minoranze stesse riservati dall'articolo 14, è in pari misura ridotto il peso numerico della quota di maggioranza di cui all'articolo 13.

ART. 16.

(Ripartizione dei mandati di compensazione fra le circoscrizioni plurinominali).

1. I mandati di compensazione spettanti sul piano nazionale alle liste di candidati con lo stesso contrassegno si suddividono fra le circoscrizioni plurinominali in proporzione alle cifre elettorali circoscrizionali delle liste stesse.

2. Per la distribuzione territoriale dei mandati di compensazione si divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste con lo stesso contrassegno per il numero di mandati di compensazione ad esso spettanti; si divide poi ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente così ottenuto, stabilendo in tal modo il numero di mandati di compensazione spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione. I seggi residui sono attribuiti ai più alti resti e, in caso di parità, si procede a sorteggio.

3. Il metodo di ripartizione territoriale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica sia ai mandati di compensazione spettanti ai gruppi di liste con lo stesso contrassegno facenti parte della coalizione vincente sia ai mandati spettanti alle minoranze. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione di quei gruppi la cui cifra elettorale nazionale risulti al di sotto del livello previsto dalla clausola di sbarramento di cui al comma 1 dell'articolo 9.

ART. 17.

(Proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio centrale nazionale).

1. L'ufficio centrale nazionale proclama eletti, in corrispondenza al numero dei mandati di compensazione spettanti a ciascuna lista in ambito circoscrizionale, i candidati che, nell'ambito delle rispettive liste, abbiano conseguito il maggior numero di voti di preferenza.

2. Se un candidato risulti eletto sia con il sistema maggioritario sia con la compensazione proporzionale, è proclamato nell'ambito del collegio uninominale, mentre il primo dei non eletti della lista cui egli appartiene subentra al suo posto.

ART. 18.

(Elezioni suppletive).

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un deputato proclamato eletto con il sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive, indette dal Presidente della Repubblica nella prima domenica successiva alla scadenza del trentesimo giorno da quello in cui il seggio, per qualsiasi ragione, si è reso vacante. L'elezione e la proclamazione dell'eletto avvengono con le stesse modalità di cui all'articolo 12.

2. L'esito delle elezioni suppletive in nessun caso modifica la ripartizione dei mandati di compensazione operati all'inizio della legislatura.

N. 2606

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residui di cui all'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione un numero pari al 60 per cento dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Ove si tratti di lista collegata ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 per la quale si sia realizzata la condizione di cui all'articolo 83, tale percentuale è elevata al 75 per cento. I restanti seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso dovere verso la Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere contestualmente su un'unica

scheda, il primo per la scelta della lista ed il secondo per esprimere la preferenza a favore di uno soltanto dei candidati compresi nella medesima »;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nelle circoscrizioni elettorali è fatta per singola lista cui i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 1 la presentazione può coincidere con il collegamento nazionale tra liste che siano presenti con il medesimo simbolo in ciascuna circoscrizione.

2. Per ogni lista deve essere indicato il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con la specificazione dell'eventuale collegamento nazionale, da segnalare sulla scheda con la sigla che sarà indicata con decreto del Ministro dell'interno.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione delle singole liste deve essere sottoscritta da almeno 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nelle circoscrizioni con meno di un milione di abitanti e da almeno 5.000 in quelle con oltre un milione di abitanti.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione

della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni »;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista della medesima o di altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

e) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

f) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67 il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il contrassegno della lista alla quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il nome del candidato della lista per la quale è stata eventualmente espressa la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo

ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in numero corrispondente alla percentuale spettante secondo l'ordine delle preferenze riportate;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna delle liste di minoranza. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

c) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista e proclama, nei limiti nei quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito di essa, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza;

e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di candidati;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui »;

h) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale nazionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito della lista, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. »;

i) all'articolo 81, terzo comma, le parole: « del numero 6) dell'articolo 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 78 »;

l) all'articolo 83, primo comma, le parole: « una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi »;

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo degli eletti. »;

n) l'articolo 85 è abrogato;

o) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale. ».

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi

dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni elettorali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le circoscrizioni sono costituite garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; esse hanno un territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui territorio comprenda porzioni insulari. Le circoscrizioni, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale;

b) la popolazione di ciascuna circoscrizione può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a).

2. Il Governo predispone le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione di esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale;

d) consiglieri parlamentari della Camera dei deputati.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri

espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Alla revisione delle circoscrizioni elettorali determinate ai sensi del pre-

sente articolo, si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Sullo schema del decreto legislativo, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia.

N. 2608

—

ART. 1.

(Collegi uninominali).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. Quattrocentosettantacinque seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali. In ciascuno di essi è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il più anziano di età.

3. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero complessivo dei collegi e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno. Non è ammessa la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

ART. 2.

(Recupero proporzionale).

1. L'assegnazione dei centocinquanta-cinque seggi che residuano dall'attribuzione di cui all'articolo 1 si effettua:

a) su base nazionale per calcolare il numero di seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi del comma 2;

b) all'interno delle medesime circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia

al Parlamento europeo, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, per determinare gli eletti all'interno di ciascun raggruppamento.

2. Si determina in primo luogo la cifra elettorale nazionale nell'insieme dei candidati collegatisi col medesimo contrassegno ai sensi dell'articolo 1, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati, e, all'interno di ogni circoscrizione, la cifra individuale dei candidati che non siano stati proclamati eletti, costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo dei voti validi del collegio. Si procede quindi dividendo ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro...sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; si scelgono poi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

3. La graduatoria è realizzata in maniera tale che all'interno di ciascun raggruppamento non si proceda all'assegnazione di più seggi nell'ambito della medesima circoscrizione prima che venga proclamato eletto il primo nella graduatoria di ciascuna circoscrizione. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

4. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. L'ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale su base circoscrizionale, ai sensi della lettera b) del comma 1. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

6. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, collegato con

lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base ai commi precedenti.

ART. 3.

(Ritaglio dei collegi).

1. L'ampiezza dei singoli collegi uninominali è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni collegio uninominale deve, di norma, rappresentare una comunità territoriale;

b) i collegi non devono includere territori situati al di là dei limiti della regione di appartenenza e, per quanto possibile, devono osservare l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale non può differire dalla media nazionale al di là del limite di tolleranza del tre per cento per eccesso o per difetto.

2. Alla Valle d'Aosta è attribuito comunque un collegio uninominale.

3. La ripartizione del numero dei collegi tra le regioni in cui è ripartita la

Repubblica si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 4.

(Commissione per i collegi).

1. È istituita una commissione permanente per i collegi uninominali, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati e composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e da membri esperti di questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal presidente della Camera dei deputati.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre le modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi uninominali tra le regioni e nella configurazione territoriale dei singoli collegi. Entro il termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna legislatura la commissione presenta al Parlamento una relazione con le sue proposte.